COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.11.2004
COM(2004) 751 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le franchigie accordate ai viaggiatori

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con regolamento (CEE) n. 866/2004, il Consiglio ha istituito un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, prevedendo norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esercita un controllo effettivo.

Considerata l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento, è opportuno rendere alcune norme più flessibili e facilitare gli scambi di determinate merci. La modifica proposta contempla innanzitutto una procedura che autorizza determinate merci, soggette a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento e pertanto attualmente escluse dal regime speciale previsto dal regolamento sulla linea, a ricevere un trattamento privilegiato a seguito di una decisione del comitato di gestione pertinente nel quadro della politica agricola comune. In secondo luogo, essa prevede una procedura specifica che autorizza l'attraversamento della linea verde da parte di animali vivi o prodotti di origine animale. In terzo luogo, essa aumenta i livelli quantitativi e di valore delle franchigie accordate ai viaggiatori.

Le modifiche proposte faciliteranno ulteriormente gli scambi attraverso la linea verde e contribuiranno all'integrazione dell'isola.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione, per quanto riguarda i prodotti agricoli e le franchigie accordate ai viaggiatori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea[1], in particolare l'articolo 2,

visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro[2] del suddetto atto di adesione, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio[4] prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali esercita un controllo effettivo.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento, è opportuno rendere più flessibili alcune norme relative ai viaggiatori e facilitare gli scambi di determinati prodotti agricoli.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.
2 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.
3 GU C [...] del [...], pag. [...].
4 GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

(1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Tali merci non sono soggette a dichiarazioni doganali. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente, a meno che siano ammissibili a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento.

In deroga al primo comma, la Commissione, conformemente alla procedura del comitato di gestione pertinente istituita nel quadro della politica agricola comune, può stabilire condizioni privilegiate e regimi di accesso per i prodotti ammissibili a restituzioni all'esportazione o a misure di intervento.

Al fine di garantire controlli efficaci, le quantità che attraversano la linea devono essere registrate."

b) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

"9. È vietato l'attraversamento della linea da parte di animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari comunitari. La Commissione può revocare tale divieto adottando, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio*, decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.

*GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. "

(2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6

1. 1. La direttiva 69/169/CEE* del Consiglio non trova applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori che attraversano la linea sono esentate dall'imposta sugli affari e dall'accisa, sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 175 EUR a persona.

2. 2. I limiti quantitativi per le esenzioni dalle imposte sugli affari e dall'accisa sono di 200 sigarette e un litro di bevande spiritose.

3. 3. Le esenzioni per le merci di cui al paragrafo 2 non sono concesse ai minori di anni 17 che attraversano la linea.

4. 4. Entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle restrizioni di cui al paragrafo 3, il valore delle merci elencate al paragrafo 2 non è preso in considerazione nella fissazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

*GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […].

Per il Consiglio
Il Presidente